



# COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 5 del 20-05-2021

**OGGETTO:** PIANO DI PREVENZIONE, CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, E PULIZIA FONDI INCOLTI – ANNO 2021

### IL SINDACO

*Quale autorità comunale di protezione civile*

**Considerato** che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, o comunque infestate da sterpaglia ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, o anche su terreni normalmente coltivati;

**Dato atto** che il fenomeno degli incendi boschivi e quelli di interfaccia espongono a grave rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani;

**Ritenuto** necessario, nell'approssimarsi della stagione estiva, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, o comunque ad attenuare il peggioramento del fenomeno degli incendi estivi;

**Riscontrato** che anche nelle aree prossime al centro urbano la presenza di terreni incolti infestati da sterpi ed arbusti ha costituito e costituisce la principale causa di pericolosi focolai d'incendio;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di pulizia dei fondi da vegetazione e da qualsiasi residuo potenzialmente infiammabile;

**Richiamati** gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo infiammabile;

**Visto** l'art. 38 della Legge 142/90;

**Vista** la legge 24.02.1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

**Vista** La legge 01.03.1975 n° 47 e successive modifiche;

**Vista** La legge 31.03.1998 n° 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59 e ss.mm.ii.;

**Vista** La legge 12.07.2012 n° 100;

**Vista** la L.R. 06.04.1996 n° 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, così come modificata e integrata dalla L.R. 19.08.1999 n° 13 e dalla L.R. 14.04.2006 n° 14;

**Vista** l'O.P.C.M. n° 3606 / 2007 del 28 agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e di fenomeni di combustione”;

**Visto** l'art. 29 del D.to L.vo n° 285/92, Nuovo Codice della Strada;

**Visti** gli artt. 423, 423 bis, 424, 449 e 650 del C.P.;

**Visto** il "Regolamento sui Fuochi controllati in Agricoltura" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 6.08.2009;

**Visto** il D.to L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il D.to L.vo 18.08.2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'ambiente del 30.09.2014;

**Visto** il D. L.vo 02.01.2018 n° 1 "Codice della protezione civile";

**Vista** La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

**1.** Le zone **boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni** in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia**.

**Considerato** che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi nei boschi, nelle campagne e nel centro abitato;

**Visto** il T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali e le Leggi e Regolamenti vigenti in Sicilia in materia di P.S. e di Polizia Forestale;

**Viste** le vigenti leggi operanti nella Regione Siciliana;

## INVITA

1. Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

**Numero Unico Emergenze 112**

**Vigili del Fuoco**

Comando Provinciale Catania 095 7548111

**Corpo Forestale Regione Siciliana**

Servizio Emergenze Ambientali 1515

Sala operativa provinciale 095 7396605/111

**Carabinieri**

Comando Compagnia Gravina di Catania 095 422222

Stazione di Camporotondo Etneo 095 529011

**Comune di Camporotondo Etneo**

Centralino 095 7548011

Polizia Municipale 095 520428

Ufficio Comunale Protezione Civile 095 520428

Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala operativa regionale (SORIS) 800 404040

2. I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Camporotondo Etneo oppure presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

3. Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell'Ente o tramite trasmissione via PEC all'indirizzo: [ufficioprotocollo.camporotondoetneo.it](mailto:ufficioprotocollo.camporotondoetneo.it)

## **ORDINA**

### **Art. 1**

(Obblighi e divieti)

1. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere, entro il **14 giugno 2021** e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.

2. Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero dal **15 giugno al 15 ottobre 2021** (salve le proroghe di cui al successivo art. 8), dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco o la propagazione di incendi.

3. È vietato, nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre 2021** (salve le proroghe di cui al successivo art. 8), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

4. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

### **Art. 2**

(Modalità esecutive degli interventi)

1. Pulitura delle aree - Viali parafuoco: Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di m 10,00 lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

2. Aree e fondi degradati e abbandonati: I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti.

3. Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette: Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

4. Smaltimento del materiale di risulta: Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

5. Abbruciamento sul posto del materiale di risulta: In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4. è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

b) che l'attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre, mentre nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

c) che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

d) che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;

e) che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);

f) che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle ore 09:00 - orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza- verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

g) che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

h) che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

### **Art. 3**

(Estensione ed obblighi)

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

2. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo

rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

#### **Art. 4**

(procedimento amministrativo)

1. Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5), l'Amministrazione, per mezzo dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere.

#### **Art. 5**

(Sanzioni)

1. A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) in caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio previste dall'art. 1, comma 3, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21.11.2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;

b) in casi di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267);

c) in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 si applicheranno le sanzioni previste dal D. L. vo 03.04.2006 n. 152;

d) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2 comma 5 lett. a) e b) si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 (art. 10 Legge 21.11.2000 n. 353), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;

e) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2 comma 5 lett. d), e), f), g), h), si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267);

i) in caso di accertata inosservanza del mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, D.to L.vo 30 aprile 1992 n° 285. La sanzione si riduce ad € 121,10 se il pagamento avviene entro gg. 5 (cinque) dalla notifica o dalla contestazione;

2. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, attingendo alle banche dati di piattaforme telematiche e/o sulla scorta delle segnalazioni formali del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia operante sul territorio, e ove ne ricorrano i presupposti, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della legge 21.11.2000 n. 353 ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali.

3. La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

#### **Art. 6**

(Responsabilità civile e penale)

1. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.

#### **Art. 7**

(Pubblicazione)

1. la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on-line, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune, e sarà esposta alla cittadinanza mediante affissione di manifesti. Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Sicilia Sud-Occidentale, alla Città Metropolitana di Catania, al distaccamento Forestale di Nicolosi, al Comando Provinciale dei VV.F. Di Catania, alla Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo, al Comando Polizia Municipale, al Settore Tecnico.

**Art. 8**

(Decorrenza e validità)

1. la presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sia degli organi di polizia a competenza statale sia della Polizia Municipale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Camporotondo Etneo, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.

3. Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Camporotondo Etneo 20-05-2021

**IL SINDACO**  
FILIPPO PRIVITERA

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005